

FRANCESCA ROCCA

## *IG II<sup>2</sup> 1560 e la pratica della manomissione ad Atene: alcune osservazioni<sup>1</sup>*

Il *corpus* di iscrizioni, comunemente indicate in letteratura con il nome di *Catalogi Paterarum Argentearum* o, semplicemente, *phialai exeleutherikai*, comprende un gruppo omogeneo di epigrafi edite nelle *Inscriptiones Graecae* (*IG II<sup>2</sup> 1553-1578*), cui vanno aggiunti alcuni testi letti e commen-

<sup>1</sup> La presente ricerca s'inserisce all'interno del progetto di dottorato (attualmente in corso) sul fenomeno dell'emancipazione degli schiavi nel mondo greco, condotto mediante l'analisi incrociata delle principali serie documentarie disponibili, ovvero le fonti letterarie, quelle epigrafiche e archeologiche. Lo studio nasce dalla volontà di proseguire il lavoro avviato durante la Tesi di Laurea Magistrale, incentrato sull'analisi delle iscrizioni di manomissione rinvenute all'interno del santuario degli dei Cabiri di Lemno e inserito nel progetto che l'Università degli Studi di Torino, di Siena e di Lecce hanno promosso in collaborazione con la Scuola Archeologica Italiana d'Atene, al fine di esaminare la documentazione storica relativa all'isola. Vorrei dunque cogliere l'occasione per ringraziare la SAIA per l'ospitalità più volte concessami, il Museo Epigrafico d'Atene per avermi rapidamente accordato i permessi necessari per lo studio del materiale, la Professoressa Elisabeth Meyer per avermi permesso di accedere al suo volume sulle "*Phialai - Inscriptions*" prima della pubblicazione, il Professor Cataldi e il Professor Faraguna per i preziosi suggerimenti e, infine, la Professoressa Culasso, attenta lettrice, cui va tutta la mia gratitudine. Ovviamente la responsabilità delle interpretazioni proposte è da attribuire interamente all'autore.

tati da David Lewis nel 1959 e nel 1968<sup>2</sup>. Il luogo di rinvenimento accomuna la quasi totalità delle *stelai*, portate alla luce già nell'Ottocento durante le ricerche sull'Acropoli; alcuni frammenti sporadici, attualmente custoditi nel Museo dell'*Agora*, furono invece reperiti per lo più in contesti di riutilizzo<sup>3</sup>. Il formulario è uniforme e ripetitivo (ma non per questo facilmente interpretabile) ed è articolato essenzialmente in tre varianti, con le quali venivano registrati i risultati di un procedimento legale, identificato già nell'Ottocento con la *dike apostasiou*<sup>4</sup>. Nella maggior parte dei casi il nome dell'*apeleutheros*<sup>5</sup>, identificato tramite la registrazione nel demo di residenza (come i meteci) e, talvolta, attraverso il mestiere svolto, compare in prima posizione in caso nominativo, accompagnato dal participio aoristo del verbo ἀποφεύγω (ἀποφυγών/ἀποφυγοῦσα)<sup>6</sup>; seguono il nome del manomissore in

<sup>2</sup> LEWIS 1959, 208-238 (= *SEG* XVIII 36); ID. 1968, 368-380 (= *SEG* XXV 180). Si veda anche MERITT 1961, 247 (= *SEG* XXI 561); WALBANK 1994, 179-180 (= *SEG* XLIV 68); ID. 1996, 452-458 (= *SEG* XLVI 180-184).

<sup>3</sup> Per un resoconto e per i dovuti rimandi bibliografici vd. MEYER 2010, 11 nn. 1 e 2.

<sup>4</sup> Harp. s. v. ἀποστασίου. Cfr. anche *EM* s. v., *Sch. in Dem.* s. v. A proposito si vedano, tra tutti, BEAUCHET 1897, 501 sgg.; GERNET 1955, 168 sgg.; BISCARDI 1982, 95; HARRISON 2001 (= 1968), 192 sgg.; KAMEN 2005, 30 sgg.; ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 274 sgg.; MEYER 2010, 17 sgg. In generale, sulla *dike*, cfr. HANSEN 2003 (= 1991), 284 sgg.

<sup>5</sup> Con il termine *apeleutheros* si vuole qui indicare il liberto, ovvero lo schiavo già manomesso (cfr. WESTEMANN 1946, 94-99; FARAGUNA 1999, 69; ID. 2006, 197-207).

<sup>6</sup> Seguendo ANDREAU - DESCAT 2006, 199 la registrazione nel demo di residenza (da cui non evincerei, *d'emblée*, la condizione di meteco; sull'equiparazione tra liberto e meteco vd., tra tutti, BEARZOT 2005, 92) era il riconoscimento, da parte della *polis*, dell'acquisizione della libertà dello schiavo; va sottolineata, tuttavia - come sostenuto da GERNET 1955, 169 n. 1 e ID. 1979, 89 n. 64 - l'idea di dipendenza dal precedente padrone, che aveva provveduto all'affrancamento, implicita nella ricorrente espressione ἀπελεύθερος τινός; mantiene una posizione analoga MARTINI 1997, 11-18 e ID. 2005, 46. Cfr. anche Chrysipp. *SVF* III fr. 353 (Ath. 267b). Sulla distinzione *apeleutheros/exeleutheros* vd. ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 107-126, con analisi delle fonti; *contra* CALDERINI 1908, 299-302. Nell'interpretazione del formulario, ritengo che il verbo ἀποφεύγω, seguito dal nome del manomissore in accusativo, possa esser tradotto come "esser assolto dalle accuse di"; il riferimento più calzante sarebbe dunque al processo della δίκη ἀποστασίου, di cui si dirà in seguito. Una resa analoga si trova già in BEAUCHET 1837, 511; "acquital" in TOD 1901/2, 198; vd. anche TODD 1993, 121; ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 282; "escaped conviction by" in MEYER 2010, 12. Tradotto

caso accusativo, nel ruolo di querelante, e la menzione di una *phiale* argentea del valore costante di cento dracme. La seconda variante, più rara, prevede in nominativo il nome dell'ex-padrone, seguito dall'onomastica del liberato in accusativo; anche in questo caso, in calce, è registrata la *phiale*<sup>7</sup>. Infine, in un'iscrizione solamente, IG II<sup>2</sup> 1576 *a-b* (= MEYER 2010, nrr. 26-27), non vi è menzione alcuna dell'oggetto dedicato; il verbo ἀποφεύγω, di cui il manomesso è soggetto, è coniugato all'indicativo aoristo<sup>8</sup>.

Il difficile contesto sarebbe quello di una disputa privata tra il padrone e il suo ex-schiavo, accusato di inottemperanza ai doveri imposti; la dedica della *phiale* argentea rappresenterebbe, seguendo la *communis opinio*<sup>9</sup>, una

con il significato di “scappare, sfuggire da” CURTIUS 1843, 19; con resa simile GUARDUCCI, *EG* III, 271; KAMEN 2005, 27.

<sup>7</sup> Questo tipo di formula è attestata: sul retro della cosiddetta “Great Stele” edita da LEWIS 1959, 208-238 (= *SEG* XVIII 36), in LEWIS 1968, 369, nr. 50 (= *SEG* XXV 180), in IG II<sup>2</sup> 1566 (= MEYER 2010, nr. 16), l. 18 sgg., e nella seconda colonna di IG II<sup>2</sup> 1578 (= MEYER 2010, nr. 29).

<sup>8</sup> Oltre all'iscrizione IG II<sup>2</sup> 1576 *a-b* (= MEYER 2010, nrr. 26-27) si è voluta riconoscere la presenza del verbo ἀποφεύγω all'indicativo aoristo, senza menzione della *phiale*, anche in IG II<sup>2</sup> 1577 (= MEYER 2010, nr. 28). Tuttavia, alla luce di una mia recente lettura autoptica operata sulle *stelai*, il formulario di IG II<sup>2</sup> 1577 deve esser rimesso in discussione. In particolare: alla linea 3 si possono leggere, nella parte finale, le lettere ΑΘ, seguite da un'ulteriore traccia di lettera non riconoscibile sulla pietra (cfr. MEYER 2010, 132, con identica lettura; ΑΩΤ. LEWIS 1959, 235). Non si può quindi accettare l'integrazione ἀ[πέφυγε] proposta da Kirchner nelle *IG*; il verbo era stato analogamente identificato alla fine della linea 4 del documento. L'analisi autoptica ha permesso, anche in questo caso, un emendamento della linea, in cui trovano posto con chiarezza le lettere ΟΙΚ che, precedute dal demo di residenza, vanno a completare l'espressione ἐγ Κεῖ οἰκ(ῶν) (vd. anche MEYER 2010, 132). La lacunosità dell'iscrizione, che non conserva margini originali, non consente di individuarne con precisione il formulario.

<sup>9</sup> Si veda, tra tutti, LEWIS 1959, 237; ID. 1968, 376. Cfr. MEYER 2010, 17 sgg. (per lo *status quaestionis*) e 47 sgg. (per un'interpretazione innovativa); cfr. anche VLASSOPOULOS 2011. La *phiale* è sicuramente tra i più comuni oggetti offerti agli dei e potrebbe adattarsi a un contesto di manomissione, in quanto dono di ringraziamento per la completa emancipazione dai vincoli della schiavitù. I confronti tra le fonti antiche non mancano: di un uso rituale del vasellame potorio, già messo in luce da Calderini, si trova traccia nell'*Iliade*, dove si brinda con il calice della libertà (Hom. *Il.* VI, 526: κρητήρα στήσασθαι ἐλεύθερον). L'uso di bere “l'acqua della libertà” trova conferma in un passo

tassa di registrazione pagata dal liberto, completamente emancipato in seguito alla vittoria conseguita. Le problematiche sollevate dai documenti sono numerosissime e vanno a toccare argomenti di carattere storico, sociale e

di Antifane, *PCG* fr. 26 (= Ath. III, 123 b-c), ma anche in Aristofonte, *PCG* fr. 13 (= Ath. XI, 472 c-d) e Senarco, *PCG* fr. 5 (= Ath. X, 440 e). A proposito si vd. anche Teopompo Comico, *PCG* fr. 66 con riferimento in *Plu. Lys.* 13, 8; Hesych., ε 2021; Eust., 1747 II; cfr. anche Paus. II, 17, 1. Per l'espressione "de aqua libera" vd. Petr. 71, 1; similmente *Ov. Am.*, I, 6, 26. Il manufatto in sé ben si legherebbe, dunque, alla pratica della manomissione, intesa come cerimonia in cui l'acqua assume un aspetto purificatorio e simbolico, proprio dei riti di passaggio (a proposito si veda *IC IV 62* in cui, al termine di alcune disposizioni concernenti l'affrancamento, in un contesto fortemente lacunoso, è registrato il verbo πίνω; cfr. anche il commento di VAN EFFENTERRE - RUZÉ 1995, 34 nr. 3, dove si ipotizza una connessione con "l'hétairie en célébration d'une délivrance"). Analogamente, in Macedonia, una serie di iscrizioni sembrano richiamare un rituale analogo; esse attestano infatti l'offerta non solo di coppe ma anche di altre tipologie di vasellame, quali gli *skyphoi*, da parte di un buon numero di *apeleutheroi* (*EAM* 30, *EKM* 31-33). Il possibile collegamento della *phiale* ateniese con l'aspetto cerimoniale del passaggio di *status*, benché suggestivo, trova però un punto di debolezza nel valore costante di cento dracme. Affiancherei, pertanto, a quanto sin qui esposto, l'ipotesi di un legame di queste offerte con l'obbligo di versare una tassa, finalizzata alla copertura di una serie di spese pubbliche, tra cui rientrava l'incisione della stele. I confronti, anche in questo caso, non mancano: cfr. CALDERINI 1908, 136-142 per i necessari riferimenti. In proposito, è particolarmente calzante un decreto gortinio della metà del II secolo a. C., edito da MAGNELLI 1998, 95-113, in cui vengono elencate le disposizioni cui manomissori e manomessi dovevano attenersi, pena il probabile pagamento di un'ammenda. Tra gli obblighi dell'affrancato è incluso il versamento di una *phiale* di preciso valore, con soluzioni simili a quelle evidenziate per *IG II<sup>2</sup> 1560* (= MEYER 2010, nr. 10). Vd. anche MAGNELLI 2008, 294-296. L'ipotesi di una tassa sulla manomissione è corroborata dalla cronologia di epoca licurghea delle iscrizioni ateniesi. L'attuazione del programma di Licurgo, infatti, riguardò anche la risistemazione delle finanze pubbliche e il riordino dei culti; la necessità di trovare i fondi da cui attingere per il rifacimento della suppellettile sacra per la dea Atena sta probabilmente alla base della decisione di istituire un tributo fisso imposto al manomesso, ora completamente libero, in seguito alla risoluzione della *dike apostasiou*. Cfr. FARAGUNA 1992, 355-380, con esame delle fonti. Credo, comunque, che l'ipotesi della scelta della *phiale* in quanto simbolo di purificazione, legata al passaggio di *status*, e l'identificazione della coppa con una tassa di manomissione possano anche coesistere, fornendo una spiegazione più completa della pratica dedicatoria attestata nelle iscrizioni ateniesi.

giuridico, che meritano un'adeguata attenzione e una considerazione complessiva. I molteplici tentativi di interpretazione, che si sono susseguiti a partire dalla metà dell'Ottocento, sono stati spesso avvalorati da idee composite; per più di cento anni, tuttavia, la pertinenza dei testi alla sfera del mondo servile e dell'affrancamento non è mai stata messa in discussione. Soltanto di recente, nel marzo del 2010, Elisabeth Meyer, in una consistente monografia interamente dedicata al *corpus*, in seguito a un esame autoptico dei testi e a un'analisi storica, facendo leva sulle numerose zone d'ombra lasciate dalle precedenti esegesi, ha proposto una lettura completamente innovativa, che collega queste epigrafi alla storia dei meteci, slegandole del tutto dal campo delle manomissioni. Seguendo i cardini della sua interpretazione, le "Phialai - Inscriptions" sarebbero da identificare, in breve, con le liste delle coppe d'argento dedicate in seguito a un buon numero di procedimenti legali (*graphai aprostasiou*) intentati contro i meteci che non avevano pagato il *metoikion*<sup>10</sup>. L'ipotesi è senza dubbio avvincente e ha il merito di porre nuovamente al centro del dibattito tutta la serie documentaria. In quest'ottica, l'iscrizione IG II<sup>2</sup> 1560 (= MEYER 2010, nr. 10) merita ancora qualche osservazione, seppur preliminare.

IG II<sup>2</sup> 1560 (= MEYER 2010, nr. 10)

Stele in marmo dell'Imetto iscritta sul *recto* e sul *verso*, con il margine superiore e quello destro integri, mutila sugli altri due lati. Rinvenuta nella parte orientale dell'Acropoli, è attualmente conservata presso il Museo Epigrafico d'Atene (EM 5274). Misure: lato A 0,235 m x 0,18 x 0,113 m. Lato B 0,135 m x 0,010 m x 0,113 m.

Altezza lettere: lato A 0,006 m; lato B 0,004 m. Si riconosce sulla pietra la mano dello stesso lapicida (LEWIS). La superficie scrittoria è molto consunta. *Omicron* e *chi* poco più piccole rispetto alle altre lettere; *ypsilon* leggermente più alta rispetto alle altre lettere. *Stoichedon*: ll. 1-11 (lato A): 0,011-0,012 m.

Edd. TOD 1901/2, 228 nr. 7; IG II<sup>2</sup> 1560; LEWIS 1959, 234; SEG XVIII 40; MEYER 2010, 104 nr. 10. Autopsia luglio 2009; marzo 2011.

<sup>10</sup> MEYER 2010, 28.

Lato A

- [ - - - ἀν]ατιθῆται [ - - - ] *stoich.*  
 [ - - - ] ἀφιεμένου ἐλ[ - - - ]  
 [ - - - ] ἀνόθημα . Λ [ - - - ]  
 [ - - - ] . N|E [ - - - ] οἱ δικασ-  
 5 [ ταὶ - - - ] Λ ἀναγράφειν τὰ ὄν-  
 [ ὅματα - - - κ]ελεύο[ντ]ος τοῦ νό-  
 [μου - - -]ιγ καὶ τὸ<ν> σταθμὸν  
 [ - - - ] τῶ[ν] ἐκγόνων τῶν  
 [ - - - ] I I INEI καταλύ -  
 10 [ - - - ἀ]νακειμένου  
 [ - - - τῶ]ν πρυτάνεων  
*vacat* 0, 53 m.  
 [ - - - οἰ]κῶν *non stoich.*  
 [ - - - ] K /// /// Δ  
 [ - - - ] KPA  
 15 [ - - - ] E

1. [ - - - κατ]ατιθῆται MEYER; [ - - - ἀνα]τιθῆται IG.
2. ἀ]φιεμένου E [ - - - ] IG, MEYER.
3. [ - - - ] ἀνόθημα . Λ . . ΠE . LEWIS; ἀναθήματα [ . ] ΠE [ . ] MEYER.
- 4 - 5 . . . N . . E . . . οἱ δικασ/ταὶ IG; [ - - - ] H.IE; οἱ δικασ/ταὶ MEYER.
7. Π \ . TQ IG; ιγ καὶ τὸ LEWIS, MEYER.
8. τ[ῶ]ν IG. 13. [ - - - ] K /// /// Δ MEYER.
- 14 [ - - - ] KIQΔ LEWIS. 15 [ - - - ] Σ LEWIS, MEYER.

Lato B

	Ἡδύλιον [έν - - - οἰκοῦσα]	<i>non stoich.</i>
	ταλασιο[υργὸς ἀποφυγοῦσα]	
	[Μ]εγακλεί[δην]	
	[Λ]ευκονοέ[α]	
5	νν φιάλην [σταθμὸν :H] <i>vacat</i>	
	[Σ]ωτερίς ἐμ [ - - - οἰκοῦσα]	
	[τ]αλασιουρ[γὸς ἀποφυγοῦσα]	
	Κηφισόδω[ρον]	
	Ἀχαρνέ[α] <i>vacat</i>	
10	νν φιά[λην σταθμὸν :H ] <i>vacat</i>	
	Μένω[ν έν - - - ]	
	οἰκῶ[ν - - - ἀποφυγῶν]	
	᾽Οψι[ον - - -]	

1. Ἡδύλιο[ν] IG; Ἡδύτιον MEYER

*Lato Anteriore (A)*

Il lato anteriore, dalla superficie molto consunta, conserva poche righe di scrittura: nonostante le difficoltà nella lettura, riscontrate già dai primi editori, il testo venne identificato come *lex de dedicationibus* nelle *Inscriptiones Graecae*. La fondamentale edizione di Lewis del 1959, che proponeva una rilettura dell'intero *corpus* delle *phialai exeleutherikai*, confermò la definizione, seguita poi dai più<sup>11</sup>. Un tentativo di esegesi è stato operato recentemente da Zelnick-Abramovitz, seppur la complessa questione sia stata esaurita in poche righe<sup>12</sup>. Il nuovo volume di Elisabeth Meyer, infine, ha proposto un'interpretazione completa e peculiare, benché, a parer mio, non interamente condivisibile, come cercherò di dimostrare in seguito.

<sup>11</sup> LEWIS 1959, 234.

<sup>12</sup> ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 282.

La definizione di legge accordata all'iscrizione è sicuramente il primo punto su cui occorre soffermarsi. Dopo il 403/2 a. C. e fino agli anni Venti del IV secolo, le leggi e i decreti devono esser considerati nelle loro specificità, che riguardano tanto l'*iter* dell'approvazione, quanto il significato finale<sup>13</sup>. Partendo da questo presupposto, l'obiezione di Meyer, che ritiene lo spazio concesso dalla prima linea di scrittura, seppur non precisamente determinato, inadeguato per la registrazione del prescritto, non sembra avere forza probante<sup>14</sup>. In presenza di un decreto, certamente, l'ampiezza della lacuna dovrebbe essere sufficientemente considerevole per contenere un prescritto regolare della seconda metà del IV secolo<sup>15</sup>. Tuttavia, seguendo l'interpretazione iniziale, *IG II<sup>2</sup> 1560* (= MEYER 2010, nr. 10) si caratterizzerebbe come atto legislativo; gli esempi epigrafici, da cui poter trarre i necessari confronti, purtroppo, sono abbastanza scarsi<sup>16</sup>. Dal raffronto con i *nomoi* conservati, l'ampiezza della prima linea di scrittura sembra non esser un elemento particolarmente significativo: il prescritto può infatti prevedere più elementi, quali la datazione arcontale, la registrazione della tribù alla pritanìa, del segretario, nonché il richiamo alla buona sorte del popolo<sup>17</sup>, ma può contenere anche la sola registrazione della decisione dei *nomothetai* (δεδοχθαι τοῖς νομοθέταις), la menzione dell'arconte e del proponente<sup>18</sup>, o ancora un *incipit* alquanto breve<sup>19</sup>. Le disposizioni contenute nel documento potrebbero, altresì, esser adeguate all'identificazione di *IG II<sup>2</sup> 1560* (= MEYER 2010, nr. 10) come legge. Il testo sembra fare riferimento, infatti, alla condi-

<sup>13</sup> HANSEN 1978, 315-330; Id. 1979, 27-53.

<sup>14</sup> MEYER 2010, 105, seguendo i criteri messi in luce da DOW 1942, 324 e associandoli alle dimensioni individuate per lo *stoichedon*, ipotizza una lunghezza di 64 lettere circa per la prima linea di scrittura; il calcolo, tuttavia, non credo possa considerarsi probante. Lo stesso DOW 1942, 324 sottolinea come il criterio, seppur trovi applicazioni puntuali, non debba essere utilizzato in modo acritico.

<sup>15</sup> Sulla struttura del prescritto dal 349 al 321 a. C. vd. HENRY 1977, 34-49.

<sup>16</sup> HANSEN 1978, 318 n. 7, con aggiunta in HANSEN 1983, 177. Vd. STROUD 1998, 15-16 per l'elenco completo dei documenti in cui, va sottolineato, *IG II<sup>2</sup> 1560* (= MEYER 2010, nr. 10) non compare.

<sup>17</sup> *Ex. gr. Agora XVI 73*.

<sup>18</sup> Vd. STROUD 1974, 158-188.

<sup>19</sup> STROUD 1998, 15 (commento alle ll. 3 e 4 dell'iscrizione); vd. anche LAMBERT 2005, 140: "the form of law prescripts varies considerably and is sometimes much briefer than that used in decrees".



zione di un individuo (menzionato, io credo, alla l. 2) per il quale vengono decisi alcuni provvedimenti (di ordine finanziario), con carattere di lunga durata; queste caratteristiche ben parrebbero adattarsi alla definizione di *nomos*<sup>20</sup>. Inoltre, dalla completa mancanza della menzione della *phiale* in IG II<sup>2</sup> 1576 *a-b* (= MEYER 2010, nrr. 26-27), anch'essa appartenente al *corpus* dei *Catalogi Paterarum Argenteaurum*, è stata evinta una possibile anteriorità del documento rispetto a IG II<sup>2</sup> 1560 (= MEYER 2010, nr. 10), grazie alla quale la dedica della coppa d'argento, che compare come elemento costante nelle altre epigrafi del nucleo, era diventata necessaria<sup>21</sup>. Anche l'espressione κε-

<sup>20</sup> HANSEN 1979, 28-29. La necessità di applicare un controllo su un aspetto della pratica della manomissione (in questo caso il conferimento della libertà totale, con derivante versamento della *phiale* di cento dracme) e in conseguenza sui liberti, trova corrispondenza nelle altre regioni del mondo greco, dove non è rara l'emanazione di leggi puntuali sul tema; cfr., *ex. gr.*, oltre al già citato decreto proveniente da Gortyna (MAGNELLI 1998, 95-113); IC IV 62; IC IV 78. Sull'esistenza di una legge degli *apeleutheroi* cfr., *ex. gr.* TC 181 (I d. C.); TC 182 (I d. C.); IG IX. 2, 1290 = SEG XXVI, 689 (periodo imperiale); IG IX. 2, 1296 + SEG XXVI 644 (15-13 a. C.); AUPERT 1975, 647, nr. 1 = SEG XXVI 691 (età imperiale). Sulla questione vd. HELLY 1976, 143-158; BABAKOS 1963, *passim*. In particolare, per Atene vd. Poll. III, 83, ma soprattutto Aeschin. III (*In Ctes.*), 41 *et* 44. Sappiamo, infatti, dalla testimonianza di Eschine, che nel 330 a. C. si sentì la necessità di porre un freno alle manomissioni, ampiamente praticate nella sede del teatro; furono dunque vietate per legge, con conseguente pena dell'*atimia* per qualunque araldo avesse violato l'obbligo. La disposizione citata in [Plut.] *Vit. dec. orat.* = *Mor.* 841F-842A, collocabile negli anni Venti del IV secolo, seguendo la peculiare interpretazione di KLEES 1998, 338, potrebbe avvalorare l'ipotesi: il contesto sarebbe, infatti, quello di una normativa sulla possibilità di riscattare l'affrancato, condannato in un processo non meglio identificato, solamente dopo il consenso del precedente proprietario. L'iscrizione IG II<sup>2</sup> 1560 (= MEYER 2010, nr. 10), che si colloca all'incirca negli stessi anni dell'orazione di Eschine e della testimonianza pseudoplutarchea, potrebbe introdurci in un contesto analogo: l'esigenza della *polis* di esercitare un controllo sul cambiamento di *status* potrebbe aver richiesto una delibera in merito, di cui si conserva memoria nel testo qui in esame.

<sup>21</sup> LEWIS 1959, 235-238 annoverava anche IG II<sup>2</sup> 1578 (= MEYER 2010, nr. 29) tra le iscrizioni in cui non compariva la *phiale*; vd., tuttavia, MEYER 2010, 133 nr. 29 con interpretazione risolutiva sul formulario delle colonne I e II. L'esame prosopografico dei manomissori attestati in IG II<sup>2</sup> 1576 *a-b* (= MEYER 2010, nrr. 26-27) sembrerebbe confermare una possibile anteriorità del documento rispetto agli altri del *corpus* delle *phialai*

λεύοντος τοῦ νόμου, alla linea 6, potrebbe non contraddire questa interpretazione. Tralascerei l'ipotesi (che pur trova sostenitori nel dibattito critico) per cui la disposizione richiamata possa esser quella che si va descrivendo nella stele: anche provando a tener ferma la definizione di legge per la nostra epigrafe, non penso si possa considerare attendibile il riferimento nel corpo del testo a una normativa di cui il documento stesso sancisca l'entrata in vigore<sup>22</sup>. Sarebbe invece più probabile che con l'espressione κεύοντος τοῦ νόμου si voglia far riferimento a una legge già approvata, richiamata in *IG II<sup>2</sup> 1560* (= MEYER 2010, nr. 10) al fine di deliberarne un provvedimento aggiuntivo o strettamente concatenato<sup>23</sup>. L'obbligo di dedicare una *phiale* di preciso valore in seguito all'emancipazione completa del liberto che, è bene ribadirlo, era stato manomesso in precedenza e godeva già di una forma di libertà (seppur parziale), sarebbe dunque stato l'argomento di un atto legislativo precedente, di cui si vuol proporre un emendamento o un'aggiunta<sup>24</sup>. Seppur l'interpretazione sin qui delineata possa esser in una certa misura sostenuta dai dati, è necessario prendere in esame i testi nella loro specificità.

*exeleutherikai*. Nel dettaglio: alla l. 9 compaiono nel ruolo di querelanti Pythodoros del demo di Acharne e suo figlio, Nikostratos, attestato, probabilmente, anche in LEWIS 1959, l. 332 (= *SEG XVIII 36*); alla l. 63 si trova come manomissore Βίων (*PAA 266545*), già presente in LEWIS 1959, l. 150 (= *SEG XVIII 36*) e in *IG II<sup>2</sup> 1563*, l. 5 e 11 (= MEYER 2010, nr. 13), come padre di Λύκις; alla l. 71 Ἀυτοκλῆς, sempre del demo di Pithos (*PAA 239245*), potrebbe essere il padre di Χαίριππος, figlio di Ἀυτοκλῆς, del demo di Pithos (*PAA 977665*), che compare alla linea 14 dell'iscrizione *IG II<sup>2</sup> 1567* (= MEYER 2010, nr. 17); ritorna, infine, Εὐθύμαχος Εὐδίκου, del demo di Xypetai (*PAA 433655*), già attestato in LEWIS 1959, l. 524 (= *SEG XVIII 36*).

<sup>22</sup> Sul rimando, all'interno di un documento, all'atto di cui si determina la validità vd. KNOEPFLER 2001, 205-206 in cui, tuttavia, il termine impiegato è στήλη. Cfr. BOFFO 1995, 91-130 e EAD. 2003, 5-85 con ampia documentazione.

<sup>23</sup> Vd. *IG II<sup>2</sup> 244*, legge che regola la ricostruzione delle mura attorno al Pireo, in cui è specificata la menzione di una norma precedente, su tema analogo; cfr. RICHARDSON 2000, 601-615. Si veda anche *IG II<sup>2</sup> 140*, ll. 8 e 9.

<sup>24</sup> Analogamente in *IG II<sup>2</sup> 1575 A* (= MEYER 2010, nr. 25) (il lato B fu pubblicato da LEWIS 1968, 374-380 = *SEG XXV 177*) è richiamato un provvedimento già votato: la seconda linea dell'iscrizione, di cui si conservano le lettere [- - -]οὔργου[- - -], integrate da LEWIS 1968, 376 n. 22 (= *SEG XXV 179*) con [-κατὰ τὸν νόμον τὸν Λυκ]οὔργου (cfr. anche MEYER 2010, 128), potrebbe richiamare un provvedimento di legge, stabilito da Licurgo, inerente proprio la dedica della *phiale*.

Si tratta di documenti di carattere finanziario in cui è presentato il catalogo delle *phialai* dedicate dai liberti, completamente affrancati da ogni vincolo verso l'ex-padrone, in seguito al processo loro intentato con l'accusa di *apostasious*. Gli atti giudiziari, di cui nelle iscrizioni qui in esame si conserva indirettamente memoria, avevano avuto conseguenze a livello finanziario grazie ai proventi che la coppa argentea assicurava e che, io credo, sono il vero movente per l'incisione; i dati utilizzati nella redazione delle *stelai* dovevano quindi essere quelli prodotti nelle varie fasi del processo<sup>25</sup>. In quest'ottica mi sembra molto più efficace l'interpretazione di Meyer, già vagliata da Tod, per cui la normativa di legge citata alla linea 6 di IG II<sup>2</sup> 1560 (= MEYER 2010, nr. 10) vada ricercata in un altro documento, a noi sconosciuto, di cui l'iscrizione qui in esame costituiva un estratto<sup>26</sup>. L'espressione κελεύοντος τοῦ νόμου farebbe così riferimento a un testo di legge integrale, precedentemente approvato, ed evocato in forma breve prima dell'elenco dei nomi dei liberti, ora completamente emancipati, che avevano provveduto alla dedica della coppa argentea (l. 12 sgg.)<sup>27</sup>.

Il richiamo all'offerta (obbligatoria) è reso in modo esplicito già alla linea 1, dove è conservata la parte finale del verbo ἀνατίθημι, coniugato alla terza persona singolare del congiuntivo presente medio-passivo<sup>28</sup>. Stabilita la pertinenza del testo alla sfera legislativa, potrebbe essere calzante l'ipotesi sia di un congiuntivo esortativo sia di una proposizione dipendente (ove la proposizione principale sia nascosta dalla lacuna). Il soggetto di ἀνατιθῆται potrebbe essere ἀνάθημα (o ἀναθήμα[τ]α), alla linea 3<sup>29</sup>. A causa dell'estrema consunzione della pietra, il nome specifico dell'oggetto dell'offerta si è perso in lacuna: sulla base dei confronti con le altre iscrizioni del *corpus*

<sup>25</sup> FARAGUNA 2006, 201-202. Vd. anche FARAGUNA 2008, 68-70 con abbondanti riferimenti bibliografici.

<sup>26</sup> TOD 1901/2, 228 nr. 7; MEYER 2010, 106.

<sup>27</sup> Sulla *phiale* come oggetto di dedica e sul significato simbolico vd. *supra* n. 9.

<sup>28</sup> ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 282. MEYER 2010 integra il verbo con [κατα]τιθῆται.

<sup>29</sup> MEYER 2010 legge con sicurezza ἀναθήματα. Sebbene l'autopsia effettuata sulla pietra non mi abbia permesso di confermare tale lettura, propendendo invece per quanto identificato dal primo editore e in seguito da Lewis, penso che la presenza del plurale ἀναθήματα ben risolverebbe il segno Λ alla linea 3 e sia pertanto confacente.

possiamo asserire, però, con buona certezza, che veniva versata una *phiale* argentea di preciso valore (τὸ<ν> σταθμὸν alla linea 7 lo presupporrebbe).

L'ambito di applicazione del *nomos* va precisandosi alla linea 2, in cui si può leggere ὀφειμένου ἐλ[- -], di cui l'esegesi si rivela cruciale. Al verbo ἀφίημι, coniugato al participio medio-passivo, deve esser affiancato di necessità l'aggettivo ἐλεύθερος, che completa l'espressione caratteristica della maggior parte degli atti di manomissione di ambito greco<sup>30</sup>. La traduzione dell'espressione come "the one set free", ovvero il manomesso, suggerita nel dibattito critico, sembra ben adattarsi al quadro che si va definendo nel documento. Si potrebbe ipotizzare, pertanto, un costrutto con il genitivo assoluto, ma anche semplicemente un complemento d'agente, con cui si indicasse l'obbligo di dedicare l'*anathema*, menzionato alla linea seguente<sup>31</sup>. Al contrario, la resa "acquitted", cioè assolto da un processo relativo ai meteci, proposta da Meyer, obbligata a seguire il filo interpretativo inizialmente delineato e a negare dunque ogni coinvolgimento con l'ambito servile, seppur perfettamente plausibile a livello teorico, non può esser accettata in questo contesto, poiché non tiene conto delle lettere che accompagnano il verbo e che gli conferiscono un significato certo<sup>32</sup>.

Alla linea 4, in caso nominativo, sono menzionati i giudici, cui segue il verbo ἀναγράφω all'infinito. L'espressione οἱ δικασταὶ non può pertanto essere il soggetto della frase infinitiva, per cui sarebbe richiesto un accusativo; mi sembra possa essere calzante l'integrazione di una clausola con cui i giudici demandino il compito di incidere i nomi dei liberati a un γραμματεύς<sup>33</sup>. Ritengo meno probabile, invece, la presenza in lacuna di un verbo iussivo o di dovere posto in forma medio-passiva.

<sup>30</sup> La formula di manomissione, composta dal verbo *aphiemi*, seguito dall'aggettivo *eleutheros*, è comunemente denominata 'civile'; farebbero invece capo al tipo 'religioso' le cosiddette consacrazioni e vendite alla divinità (contro questa classificazione MULLIEZ 2000, 442). Cfr. CALDERINI 1908, 125 sgg.; DARMEZIN 1999, 182.

<sup>31</sup> La forma *aphiemenos* autorizzerebbe una resa sia attiva sia passiva dell'espressione (vd. LSJ s. v. ἀφίημι); una traduzione che preveda la menzione del manomesso sembra tuttavia adattarsi meglio nel quadro che sta emergendo nel documento.

<sup>32</sup> MEYER 2010, 106.

<sup>33</sup> Se si accettasse la presenza di un segretario addetto all'incisione dei nomi sulla stele, alla linea 5 si potrebbe proporre l'integrazione [- - τὸν γραμματέ]α ἀναγράφειν τὰ ὄν/[όματα. È pur vero che, dopo la lacuna iniziale, la prima lettera leggibile pare esser

Quanto segue, alle linee 9 e 10, è un passaggio assai problematico. Si leggono con chiarezza solamente alcune lettere, che compongono la voce καταλυ[- - -]; a livello speculativo sarebbe accettabile un'integrazione sia del verbo καταλύω, sia del sostantivo κατάλυσις, confacenti al contesto particolarmente frammentario dell'iscrizione. Tralascerei il significato di abolire che, benché pertinente alla sfera giuridica, mal si adatta alla pratica legislativa operante ad Atene nella seconda metà del IV secolo<sup>34</sup>; l'approvazione di una nuova legge era autorizzata, infatti, solo se non confliggeva con quella vigente<sup>35</sup>. Inoltre, sebbene nel *corpus* delle cosiddette *phialai exeleutherikai* si riscontri una variazione di formulario, che potrebbe ricondurre a un cambiamento sul piano legislativo (in un testo, IG II<sup>2</sup> 1576 *a-b* [= MEYER 2010, nrr. 26-27], sembra mancare la menzione dell'offerta), non penso si possa ammettere la soppressione di una norma operante; si adatterebbe meglio al quadro delineato, al limite, l'emendamento o l'ampliamento di una consuetudine ormai superata. Il verbo καταλύω sarebbe forse maggiormente confacente nell'accezione di ricomposizione di una disputa: alla linea 9 si potrebbe pertanto azzardare un costrutto quale καταλύω τάς δίκας, in riferimento alla risoluzione di un confronto tra manomissore e manomesso<sup>36</sup>. Vorrei tuttavia sottolineare, ancora una volta, il quadro lacunoso che la parte finale di questa iscrizione delinea e che non sembra giustificare alcuna proposta di integrazione, se non a livello teorico.

La menzione degli ἔκγονοι, alla linea 8, benché di difficile contestualizzazione, potrebbe essere collegata al proscioglimento dalle accuse. Il so-

un Δ; tale esegesi, tuttavia, mal si adatta al contesto. Al contrario, l'identificazione della lettera con un Α permetterebbe di procedere nell'interpretazione e, pertanto, credo possa rivelarsi più corretta.

<sup>34</sup> LSJ s. v. καταλύω.

<sup>35</sup> MAC DOWELL 1975, 69-72; RHODES 1985, 55-60; HANSEN 1985, 345-371. Vd. anche HANSEN 2003 (= 1991), 241-263.

<sup>36</sup> Vd. IG V. 2, 357. Una menzione particolare merita l'interpretazione di Meyer che vede nel verbo καταλύω il riferimento alla fusione delle *phialai* dedicate sull'Acropoli, richiamando all'attenzione gli inventari, in cui era registrato il peso dell'*ex voto*, così come l'obbligo dell'incisione dei nomi dei dedicanti. L'interpretazione è coerente con l'ipotesi, valutata nel corpo del testo (vd. *supra*), che identifica IG II<sup>2</sup> 1560 (= MEYER 2010, nr. 10) con un estratto di legge posto in capo alla lista delle *phialai* dedicate e inventariate.

stantivo è declinato al genitivo plurale: si sta dunque facendo riferimento ai discendenti di un soggetto non specificato e che potrebbe ipoteticamente essere sia il manomissore sia il manomesso. Spesso, infatti, nei documenti relativi all'affrancamento, gli eredi dell'ex-padrone potevano tentare di reclamare per sé l'ex-schiavo, qualora non fosse stato sufficientemente tutelato. Una possibile soluzione al problema poteva essere il coinvolgimento dei membri della famiglia durante l'atto, chiedendo loro il consenso tramite la *syneudoke*<sup>37</sup>. Non mancano ad Atene esempi in cui lo *status* di liberto non era rispettato: il procedimento della *aphairesis eis eleutherian*, che concerne individui in una condizione μεταξύ, cioè non inclusi in una categoria giuridicamente ben definita, nasceva talvolta proprio da questi malintesi<sup>38</sup>. Potrebbe essere maggiormente calzante, tuttavia, l'ipotesi che gli eredi menzionati siano quelli del liberto, sciolti dai vincoli della schiavitù e da ogni dipendenza dal manomissore dei genitori. In questo modo, la garanzia per chi vinceva la *dike apostasiou* era quella di una prole libera.

Alla linea 10 segue, evidentemente, la disposizione finale. Il verbo ἀνάκειμαι si trova associato, d'abitudine, ai beni dedicati nei santuari: in coda al documento, dopo aver definito le disposizioni che riguardano la consacrazione della *phiale* da parte del manomesso in caso di risoluzione positiva della disputa (il peso preciso è stabilito alla linea 7, dove si legge τὸ<v>σταθμὸν), sarebbe registrato un ultimo obbligo concernente l'offerta.

La menzione dei pritani, alla l. 11, trova riferimenti puntuali nell'attività di controllo dei tesoriери, nella redazione degli inventari e in alcuni ambiti particolari dell'amministrazione delle finanze, in modo conforme al campo semantico di ἀνάκειμαι<sup>39</sup>. Una *lectio difficilior* potrebbe far riferimento all'attività dei pritani nella supervisione del lavoro svolto dai poleti; in tal caso bisognerebbe ipotizzare, in calce al documento, l'incisione delle disposizioni vigenti in caso di vittoria del manomissore, con conseguente riconduzione in schiavitù per il liberto, che - come si legge in un'orazione di dubbia

<sup>37</sup> Si veda, tra tutti, CABANES 2007, 261, in relazione a Butrinto.

<sup>38</sup> Sull'*aphairesis eis eleutherian* vd., tra tutti, KAMEN 2005, 125-135 con menzione dei principali documenti. Sull'ambiguità dello *status* del liberto vd. *supra* n. 6.

<sup>39</sup> MEYER 2010, 107. Sul ruolo della *boule* in ambito amministrativo vd. RHODES 1972, 92-96.

paternità demostenica e per la quale è stato suggerito un emendamento<sup>40</sup> - sarebbe stato oggetto di una vendita pubblica<sup>41</sup>. Tuttavia, è bene ricordare che nel caso della *dike*, cioè di un contenzioso privato, la concretizzazione del verdetto era lasciata alla parte vincitrice<sup>42</sup>; il passo demostenico, dunque, già messo in discussione da numerosi studiosi, potrebbe non essere un riferimento congruo.

In sintesi: alle linee 1-9 del documento in discussione è probabilmente riassunta la normativa per cui, qualora la disputa andasse a buon fine per l'accusato, era obbligatoria la dedica di una *phiale* argentea dal peso prestabilito; i giudici (dopo aver risolto il contenzioso) avevano il compito di incaricare il segretario per l'incisione dei nomi dei dedicanti e del valore dell'oggetto, come richiesto dalla legge. Alle linee 10-11 potrebbe, invece, trovar posto la disposizione in merito all'offerta e alla sistemazione dell'oggetto dedicato, in presenza dei pritani.

Seguono, alla linea 12, dopo un *vacat*, le lettere ΚΩΝ, convincentemente integrate da Kirchner con [οἰ]κῶν. Si tratterebbe quindi dell'*incipit* dell'elenco dei liberti assolti da ogni vincolo, di cui la lista continua, con formula fissa, anche sul lato posteriore. In prima posizione è registrato il nome del manomesso al nominativo, contrassegnato dal demo di residenza e talvolta dal mestiere svolto; seguono il verbo ἀποφεύγω coniugato al participio aoristo (ἀποφυγών/ἀποφυγοῦσα per i manomessi) e il nome dei manomissori nel ruolo di querelanti, sempre in caso accusativo. In ultima posizione si trova la menzione della *phiale*, di cui il valore costante di cento dracme

<sup>40</sup> LIPSIUS 1905, 625, seguito da MAC DOWELL 1978, 82 e TODD 1993, 191 n. 40, sostiene che in [Dem.] XXV (*In Aristog. I*), 65 il lemma ὀφλοῦσαν ἀποστασίου debba esser emendato con (γραφῆ) ἀποστασίου. Sulla paternità demostenica dell'orazione vd. SEALEY 1967, 253-255 e ID. 1993, 237-239; CARMIGNATO 1999, 91-112; MAC DOWELL 2009, 298-313.

<sup>41</sup> [Dem.] XXV (*In Aristog. I*), 65; Suda s. v. πωληταί. A proposito si veda KLEES 1998, 352 n. 86; cfr. anche RHODES 1972, 104. Nel testo demostenico si legge che la madre di Aristogitone, sicofante, era stata venduta pubblicamente in seguito all'accusa di *apostasiou*. Sullo *status* della donna vd. Souda s. v. Ἀριστογείτων in cui si cita la vendita da parte del popolo; *PA* classifica la donna come manomessa. Si veda anche l'edizione dell'orazione XXV a opera di MATHIEU 1971, n. 1, 160 in cui la condizione della donna è messa in discussione; se realmente la madre di Aristogitone fosse stata liberta o meteca il figlio non avrebbe potuto essere cittadino; vd. MACDOWELL 2009, n. 45, 306.

<sup>42</sup> HANSEN 2003 (= 1991), 286.

è integrato in lacuna sulla base degli abbondanti confronti presenti nel *corpus* delle *phialai exeleutherikai*<sup>43</sup>.

### *La cronologia*

La cronologia di *IG II<sup>2</sup> 1560* (= MEYER 2010, nr. 10) non è mai stata analizzata nel dettaglio, a mia conoscenza; il documento è stato datato dai diversi studiosi in connessione alle iscrizioni attestanti la dedica di *phialai* e inquadrabili cronologicamente tra 330 e 320 a. C.<sup>44</sup>. L'analisi incrociata degli elementi paleografici, prosopografici e fonologici del testo, nella sua specificità, conferma la forbice cronologica già proposta, con una probabile precisazione entro l'anno 323 a. C. per la fase finale della pratica dedicatoria delle coppe argentee.

Per quanto concerne la paleografia, criterio abbastanza labile in questo tipo di testi, va sottolineata l'estrema consunzione della pietra, che crea grossi problemi di lettura. Si notano, tuttavia, alcuni elementi distintivi già riscontrati nelle altre iscrizioni del *corpus*, che ci permettono di inquadrare il documento entro i limiti del IV secolo, senza però delineare una cronologia più dettagliata<sup>45</sup>. Si rivelano cronologicamente più precise, invece, le consuetudini fonologiche: alla linea 6 del lato B si trova l'assimilazione tra la nasale della preposizione ἐκ e la successiva labiale, ipotizzabile in lacuna. Questa caratteristica è comune a gran parte delle iscrizioni del nucleo delle *phialai exeleutherikai* ed evidenzia un riferimento cronologico di massima che potrebbe precedere il 323 a. C., data a partire dalla quale tale peculiarità fonetica tende a scomparire<sup>46</sup>.

Per quanto concerne la prosopografia è interessante, ma non cronologicamente probante, la possibile identificazione di Μεγακλείδης, figlio di Μεγακλείδης, del demo di Leukonoe con un omonimo (di cui tuttavia l'onomastica è stata in gran parte integrata in lacuna) menzionato come *ta-*

<sup>43</sup> Si veda, *ex. gr.*, *IG II<sup>2</sup> 1553* (= MEYER 2010, nr. 1).

<sup>44</sup> LEWIS 1959, 235-237. Vd. anche MEYER 2010, 143-144.

<sup>45</sup> In particolare *omicron* appare più piccola rispetto alle altre lettere, così come *chi*. Al contrario, *ypsilon* presenta un'altezza maggiore. Cfr. TRACY 1995, 76 sgg.

<sup>46</sup> THREATTE 1980, 590.



*mias* in un'iscrizione datata alla metà del IV secolo<sup>47</sup>. Un altro manomissore, Κηφισόδωρος, del demo di Acharne<sup>48</sup>, alla linea 8 del lato B, potrebbe essere identificato con il nipote di un omonimo, menzionato in una *diadikasia* all'inizio del IV secolo a. C., come suggerito già da Davies<sup>49</sup>.

Seppur l'avanzamento degli studi sia stato importante e i tentativi di esegesi abbiano fornito nuovi dati interpretativi, l'unica conclusione possibile è ancora contenuta nelle profetiche parole di David Lewis, che ben evidenziava le difficoltà di chi volesse avvicinarsi al testo qui discusso, così come all'intero *corpus* delle cosiddette *phialai exeleutherikai*. Mi associo dunque a chi mi ha preceduta nell'affermare che "another fragment of the law of IG II<sup>2</sup> 1560 or another prescript would improve our position. At the moment we cannot do more than guess [- - ]"<sup>50</sup>.

Francesca Rocca  
francina.r@libero.it

#### BIBLIOGRAFIA

- Agora XVI*: A.G. WOODHEAD, *The Athenian Agora XVI. Inscriptions: the Decrees*, Princeton 1997.
- ANDREAU - DESCAT 2006: J. ANDREAU - R. DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, Parigi 2006.
- APF: J.K. DAVIES, *The Athenian Propertied Families 600-300 B. C.*, Oxford 1971.
- AUPERT 1975: P. AUPERT, *Chroniques et Rapports*, «BCH», XCIX, 1975, 589-694.
- BABAKOS 1963: A. BABAKOS, *Σκέψεις οικογενειάκου δικαίου εις τήν νήσον Καλύμνον τον Αμ. Χ. αιώνα*, Αθήναι 1963.
- BEARZOT 2005: C. BEARZOT, *Né cittadini né stranieri: apeleutheroi e nothoi in Atene*, in *Il cittadino, lo straniero, il barbaro, fra integrazione ed*

<sup>47</sup> Rispettivamente PAA 636320; PAA 636315 attestato in IG II<sup>2</sup> 1442, ll. 5-6: Μεγακ]λείδης Λ[ευκονοε/ύς].

<sup>48</sup> PAA 568450.

<sup>49</sup> PAA 568445 citato in IG II<sup>2</sup> 1929, l. 17; APF 8367.

<sup>50</sup> LEWIS 1959, 238.

- emarginazione nell'antichità. Atti del I Incontro Internazionale di storia Antica (Genova 22-24 maggio 2003)*, a cura di M.G. ANGELI BERTINELLI - A. DONATI, Roma 2005, 77-92.
- BEAUCHET 1897: L. BEAUCHET, *Le droit de famille*, Amsterdam 1897.
- BISCARDI 1982: A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Varese 1982.
- BOFFO 1995: L. BOFFO, *Ancora una volta sugli "archivi" nel mondo greco: conservazione e "pubblicazione" epigrafica*, «Athenaeum», LXXXIII, 1995, 91-130.
- EAD. 2003: L. BOFFO, *Per una storia dell'archiviazione pubblica nel mondo greco*, «Dike», VI, 2003, 5-85.
- CABANES 2007: P. CABANES, *Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire, II. Inscriptions de Bouthrôtos*, Athènes 2007.
- CALDERINI 1908: A. CALDERINI, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia*, Milano 1908.
- CARMIGNATO 1999: A. CARMIGNATO, *A proposito dell'autenticità della XXV orazione del corpus demostenico (contro Aristogitone I)*, «Aevum Antiquum», XII, 1999, 91-112.
- CURTIUS 1843: E. CURTIUS, *Inscriptiones Atticae nuper repertae duodecim*, Berlin 1843.
- DARMEZIN 1999: L. DARMEZIN, *Les affranchissements par consécration en Béotie et dans le monde grec hellénistique*, Paris 1999.
- DOW 1942: S. DOW, Rev. of B. MERITT, *Epigraphia Attica*, «CP», XXXVII, 1942, 323-328.
- EAM: A. RIZAKIS - I. TOURATSOGLU, *Επιγραφές Ἰων Μακεδονίας*, Αθήναι 1985.
- VAN EFFENTERRE - RUZÉ 1995: H. VAN EFFENTERRE - F. RUZÉ, *Nomima I-II. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, Rome 1995.
- EKMI: L. GOUNAROPOULOU - M.B. HATZOPOULOS, *Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας. Τεύχος Α: Επιγραφές Βεροίας*, Αθήναι 1998.
- FARAGUNA 1992: M. FARAGUNA, *Atene nell'età di Alessandro. Problemi politici, economici, finanziari*, Roma 1992.
- ID. 1999: M. FARAGUNA, *Aspetti della schiavitù domestica in Attica tra oratoria ed epigrafia*, in *Femmes-esclaves. Modèles d'interprétation anthropologique, économique, juridique. Lacco Ameno-Ischia, 27-29 ottobre 1994*, a cura di F. REDUZZI MEROLA - A. STORICHI MARINO, Napoli 1999, 57-79.
- ID. 2006: M. FARAGUNA, *Alcibiade, Cratero e gli archivi giudiziari ad Atene*, in *Δύνασθαι διδάσκειν. Studi in onore di Filippo Cassola per il suo*

- ottantesimo compleanno*, a cura di M. FARAGUNA - V. VIVALDI IASBEZ, Trieste 2006, 197-207.
- ID. 2008: M. FARAGUNA, *Oralità e scrittura nella prassi giudiziaria ateniese tra V e IV sec. a. C.*, in *Symposion 2007. Vorträge zur Griechischen und Hellenistischen Rechtsgeschichte. Durham, 2-6 September 2007*, hrsg. E. HARRIS - G. THÜR, Wien 2008, 63-82.
- GERNET 1955: L. GERNET, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955.
- ID. 1979: L. GERNET, *Aspetti del diritto servile ateniese*, in *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, a cura di L. SCHIRROLLO, Napoli 1979, 65-94.
- GUARDUCCI, EG III: M. GUARDUCCI M., *Epigrafia greca*, vol. III, Roma 1974.
- HANSEN 1978: M.H. HANSEN, *Nomos and Psephisma in Fourth-Century Athens*, «GRBS», XIX, 1978, 315-330.
- ID. 1979: M.H. HANSEN, *Did the Athenian Ecclesia Legislate after 403/2?*, «GRBS», XX, 1979, 27-53.
- ID. 1983: M.H. HANSEN, *The Athenian Ecclesia. A Collection of Articles 1976-83*, Copenhagen 1983.
- ID. 1985: M. H. HANSEN, *Athenian Nomothesia*, «GRBS», XXVI, 1985, 345-371.
- ID. 2003: M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV secolo a. C.*, edizione italiana a cura di A. MAFFI, Milano 2003 [ed. orig. *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structures, Principles and Ideology*, Oxford 1991].
- HARRISON 1968 (= 2001): A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene*, I, edizione italiana a cura di P. COBETTO GHIGGIA, Alessandria 2001 [ed. orig. *The Law of Athens*, I, Oxford 1968].
- HELLY 1976: B. HELLY, *Lois sur les affranchissements dans les inscriptions thessaliennes*, «Phoenix», XXX, 1976, 143-158.
- HENRY 1977: A.S. HENRY, *The Prescripts of Athenian Decrees*, Leiden 1977.
- IC IV: M. GUARDUCCI, *Inscriptiones Creticae*, IV, Roma 1950.
- KAMEN 2005: E.D. KAMEN, *Conceptualizing Manumission in Ancient Greek*, PhD Dissertation, University of California, unpublished, Berkeley 2005.
- KLEES 1998: H. KLEES, *Sklavenleben in Klassischen Griechenland*, Stuttgart 1998.
- KNOEPFLER 2001: D. KNOEPFLER, *Loi d'Érétrie contre la tyrannie et l'oligarchie (première partie)*, «BCH», CXXV, 2001, 195-238.

- ID. 2002 : D. KNOEPFLER, *Loi d'Érétrie contre la tyrannie et l'oligarchie (deuxième partie)*, «BCH», CXXVI, 2002, 149-204.
- LAMBERT 2005: S.D. LAMBERT, *Athenian State Laws and Decrees, 352/1-322/1: II Religious Regulations*, «ZPE», CLIV, 2005, 125-159.
- LEWIS 1959: D. LEWIS, *Attic Manumissions*, «Hesperia», XXVIII, 1959, 208-238.
- ID. 1968: D. LEWIS, *Dedications of Phialai at Athens*, «Hesperia», XXXVII, 1968, 368-380.
- LIPSIUS 1905: J.H. LIPSIUS, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Hildesheim 1905.
- LSJ: H.G. LIDDLE - R. SCOTT, *Greek-English Lexicon*, 9<sup>th</sup> ed. (1996), revised by H. STUART JONES (with supplement), Oxford 1968.
- MAC DOWELL 1975: D.M. MAC DOWELL, *Law Making at Athens in the Fourth century B.C.*, «JHS», XCV, 1975, 62-74.
- ID. 1978: D.M. MAC DOWELL, *The Law in Classical Athens*, London 1978.
- ID. 2009: D.M. MAC DOWELL, *Demosthenes the Orator*, Oxford 2009.
- MAGNELLI 1998: A. MAGNELLI, *Una nuova epigrafe gortinia in materia di manomissione*, «Dike», I, 1998, 95-113.
- ID. 2008: A. MAGNELLI, *Decreto dell'assemblea gortinia sulla manomissione servile, metà del sec. II a. C.*, «RAL», CLV, 2008, 294-296.
- MARTINI 1997: R. MARTINI, *Alcune considerazioni a proposito degli «apeleutheroi»*, in *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell' "oikos" e della "familia"*, *Atti del XXII Colloquio GIREA (Pontignano 19-20 novembre 1995)*, a cura di M. MOGGI - G. CORDIANO, Pisa 1997, 11-18.
- ID. 2005: R. MARTINI, *Diritti Greci*, Bologna 2005.
- MATHIEU 1971: G. MATHIEU, *Démosthène. Plaidoyers politiques IV (contre Aristogiton I)*, Paris 1971.
- MERRITT 1961: B. MERRITT, *Greek Inscriptions*, «Hesperia», XXX, 1961, 205-292.
- MEYER 2010: E. MEYER, *Metics and the Athenian Phialai - Inscriptions. A study in Athenian Epigraphy and Law*, Stuttgart 2010.
- MULLIEZ 2000: D. MULLIEZ, *Compte rendu*, «Topoi», X, 2000, 441-450.
- PAA: S.J. TRAILL, *Persons of Ancient Athens*, Toronto 1994 -.
- PCG: R. KASSEL - C. AUSTIN, *Poetae Comici Graeci*, Berolini 1989-.
- RHODES 1972: P.J. RHODES, *The Athenian Boule*, Oxford 1972.
- ID. 1985: P.J. RHODES, *The Nomothesia in Fourth - Century Athens*, «CQ», XXXV, 1985, 55-60.
- RICHARDSON 2000: M.B. RICHARDSON, *The Location of Inscribed Laws in Fourth-Century Athens. IG II<sup>2</sup> 244, on the Rebuilding the Walls of Peiraeus (337/6 B. C.)*, in *Polis and Politics. Studies in Ancient Greek*

- History*, ed. by P. FLENSTED-JENSEN, TH. HEINE-NIELSEN, L. RUBINSTEIN, Copenhagen 2000, 601-615.
- SEALEY 1967: R. SEALEY, *Pseudo-Demosthenes XIII and XXV*, «REG», LXXX, 1967, 250-255.
- ID. 1993: R. SEALEY, *Demosthenes and his Time*, Oxford 1993.
- SEG: *Supplementum Epigraphicum Graecum*, Leiden-Boston.
- SGDI: H. COLLITZ *et al.* (a cura di), *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften*, Göttingen 1884-1915.
- STROUD 1974: R.S. STROUD, *An Athenian Law on Silver Coinage*, «Hesperia», 43, 1974, 157-188.
- ID. 1998: R.S. STROUD, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B. C.*, *Hesperia* Suppl. 29, Princeton 1998.
- SVF III: I.J. AB ARNIM (a cura di), *Stoicorum veterum Fragmenta III. Chrysippi fragmenta moralia. Fragmenta successorum Chrysippi*, Stuttgart 1964.
- TC: M. SEGRE, *Tituli Calymni*, «ASAtene», XXII-XXIII, 1944/5, 169-209.
- THREATTE 1980: L. THREATTE, *The Grammar of Attic Inscriptions, I, Phonology*, Berlin-New York 1980.
- TOD 1901/2: S. TOD, *Some Unpublished Catalogi Paterarum Argentearum*, «BSA», VIII, 1901/2, 197-230.
- TODD 1993: S.C. TODD, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993.
- TRACY 1995: S.V. TRACY, *Athenian Democracy in Transition. Attic Letter-Cutters 340 to 290 B. C.*, Berkeley 1995.
- VLASSOPOULOS 2011: K. VLASSOPOULOS, *Review article of ELIZABETH MEYER, Metics and the Athenian Phialai-Inscriptions: A Study in Athenian Epigraphy and Law*, «BMCR» 2011.
- ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005: R. ZELNICK-ABRAMOVITZ, *Not Wholly Free. The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World*, Leiden-Boston 2005.
- WALBANK 1994: M.B. WALBANK, *Greek Inscriptions from the Athenian Agora: Lists of Names*, «Hesperia», LXIII, 1994, 169-209.
- ID. 1996: M.B. WALBANK, *Greek Inscriptions from the Athenian Agora: Financial Documents*, «Hesperia», LXV, 1996, 433-465.
- WESTERMANN 1946: W.L. WESTERMANN, *Two Studies in Athenian Manumission*, «JNES», V, 1946, 92-104.




Figura 1. Fotografia dovuta alla cortesia del Museo Epigrafico di Atene (EM 5274). *IG IP* 1560 (= MEYER 2010, nr. 10) lato A